




GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

UNITÀ AMMINISTRATIVA
E DI GIUSTIZIA

A/R

GFDP - UFFICIO
PROTOCOLLO
ROMA, 24/07/2008
17642 / 53266

Ministero della giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della formazione
Via Arenula, 70
00186 Roma



Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Segreteria Generale
Via Trionfale, 79/A
00136 - Roma

Oggetto: segnalazione del Sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria (S.A.P.Pe) relativa al trattamento da parte del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria.

Avviso di avvio di procedimento amministrativo.

Nel ribadire il contenuto della nota di questo Ufficio del 23 maggio u.s. -che per doverosa conoscenza viene inviata in copia al Sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria- si prende atto che il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non ha modificato l'orientamento secondo il quale nei certificati relativi al congedo straordinario per malattia gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria sono tenuti a indicare anche la diagnosi.

Conclusa l'istruttoria preliminare, con la presente ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 11, comma 3 del regolamento del Garante n. 1/2007 (reperibile sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1477480) si dà quindi avviso ai soggetti in indirizzo dell'avvio del procedimento amministrativo funzionale all'adozione di un provvedimento del collegio del Garante.

Al riguardo, si comunica quindi che:

- a) l'amministrazione competente è il Garante per la protezione dei dati personali;
- b) l'oggetto del procedimento è specificato in oggetto, con particolare riferimento al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti nelle diagnosi





GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

- riportate sui certificati relativi al congedo straordinario per malattia degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria;
- c) l'Ufficio competente è l'Unità affari legali e di giustizia, e il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente;
 - d) il procedimento deve concludersi nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di ricezione del presente avviso (reg. del Garante n. 2/2007, reperibile sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1477264).

Ai sensi del regolamento n. 1/2007, i soggetti in indirizzo possono depositare memorie e documenti, e chiedere di essere sentiti. Questo Ufficio, presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento, manifesta piena disponibilità al riguardo.

Si porgono distinti saluti.

II DIRIGENTE
(cons. Luigi Pecora)



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

UNITÀ AFFARI LEGALI
E DI GIUSTIZIA

GDP - UFFICIO
PROTOCOLLO
ROMA, 23/05/2008
12285 / 53268

Ministero della giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della formazione
Via Arenula, 70
00186 Roma

Oggetto: segnalazione del Sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria (S.A.P.Pe) relativa al trattamento da parte del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria.

Con riferimento alla segnalazione indicata in oggetto, si comunica che in data 5 marzo 2008 la Segreteria generale del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria ha inoltrato al Garante la nota di riscontro del 20 novembre 2007 di codesto Dipartimento.

Nella suddetta nota viene ribadito che l'acquisizione del certificato di malattia dei dipendenti del Corpo di Polizia penitenziaria comprensivo della diagnosi sarebbe da ritenersi legittima sulla base dell'art. 129 del d.lg. n. 443/1992 e del d.m. n. 306/2006.

Al riguardo si conferma che la raccolta da parte del datore di lavoro di certificazioni mediche dei dipendenti comprensive della diagnosi è consentita solo se espressamente prevista da specifiche disposizioni normative (cfr. il punto 8.2 delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico", il cui testo può essere consultato sul sito dell'Autorità, all'indirizzo www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 1417809).

Ciò è quanto avviene, ad esempio, per il personale della Polizia dello Stato (cfr. art. 61 del d.P.R. n. 782/1985, recante il "Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza").

Tanto premesso, si osserva che la normativa richiamata nella nota del 20 novembre 2007 non risulta idonea a legittimare la richiesta da parte del Dipartimento ai dipendenti di indicare la diagnosi nei certificati relativi al congedo straordinario per malattia.



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

L'art. 129 del d.lg. n. 443/1992 si limita infatti a prevedere la facoltà dell'Amministrazione di disporre anche di ufficio accertamenti sull'idoneità psico-fisica dei dipendenti. Il d.m. n. 306/2006 (recante "Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" consente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero "nel rispetto delle norme vigenti in materia (cfr. scheda all. 7 al decreto), tra le quali, come visto, non sono rivenibili disposizioni che, con riferimento al congedo straordinario per malattia, permettano l'acquisizione anche della diagnosi.

Tanto si rappresenta affinché codesto Dipartimento, sulla base delle osservazioni formulate, possa impartire le disposizioni ritenute opportune al fine di conformare il trattamento dei dati in esame alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con preghiera di comunicare a questa Autorità, entro il 30 giugno 2008, le determinazioni adottate al riguardo.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

II DIRIGENTE
(Cons. Luigi Pecora)

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
 Segreteria Generale
 Via Trionfale, 79/A - 00136 Roma

SINPE
 SINDACATO AUTONOMO POLIZIA PENITENZIARIA

Tel. 06-3975901 (6 linee r.a.) Fax 06-39733669
 c.c.p. n. 37660008
 Cod. Fisc. 97078840580

Roma, li 22 febbraio 2008

Prot. *no 2* / *1000*

All. 1

**Al Garante per la protezione
 dei dati personali
 Piazza di Monte Citorio n. 121
 00186 ROMA**

e p.c.: Al Ministro della Giustizia
 Dott. Luigi SCOTTI
 Via Arenula 70
 ROMA



Al Capo del Dipartimento della
 Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott. Ettore FERRARA
 ROMA

Al Direttore Generale del Personale
 e della Formazione del D.A.P.
 Dott. Massimo DE PASCALIS
 ROMA

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
 e per le Relazioni con il Pubblico
 del D.A.P.
 ROMA

Oggetto: Infermità e diagnosi.

SEGNALAZIONE


presentata dalla **Segreteria Generale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria (S.A.P.Pe)**, con sede in Roma, Via Trionfale n. 79/A, in persona del Segretario Generale Dott. Donato Capece.

PREMESSO CHE

- il S.A.P.Pe, Sindacato con maggiore numero di iscritti nell'ambito del Corpo di Polizia Penitenziaria, titolare di un interesse qualificato a tutelare, davanti a tutte le sedi pubbliche e private, gli interessi degli iscritti, ha presentato, ai sensi dell'art. 141 del Codice in materia di protezione di dati personali, una segnalazione attinente alla tutela di dati idonei a rivelare lo stato di salute del dipendente, chiedendo se i certificati di malattia, riguardanti il personale del Corpo, debbano contenere l'indicazione della diagnosi oltreché della prognosi (All. 1);
- codesta Autorità ha riscontrato la predetta segnalazione con nota n. 17543/53266 del 23 ottobre 2007 (All. 2), affermando che "... *deve ritenersi che anche per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria trovi applicazione il disposto dell'articolo 43 del d.P.R. 266/1987 che, con riferimento al comparto del personale dipendente dei Ministeri, stabilisce che, al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione medica sia portata a conoscenza dell'Amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la prognosi*";



Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
 Segreteria Generale:
 Via Trionfale, 79/A - 00136 Roma



Tel. 06-3975901 (6 linee r.a.) Fax 06-39733669
 c.c.p. n. 37660008
 Cod. Fisc. 97078840580

- questa Segreteria Generale ha, pertanto, segnalato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria la necessità di emanare apposite direttive di adesione ai contenuti dell'articolo 43 del D.P.R. 266/1987 (All. 3);
- il DAP ha, da ultimo, riscontrato la suddetta corrispondenza con nota prot. 0057040 del 14 febbraio 2008 (con la quale si è trasmessa la nota prot. 049802 del 20 novembre 2007 della Direzione Generale del Personale e della Formazione), sostenendo che per il personale del Corpo sussiste una normativa speciale (l'art. 129 del D.Lgs. n. 444/92) che rende legittima la procedura di acquisizione del certificato di malattia comprensivo della diagnosi o, in alternativa, di certificato privo dell'indicazione della diagnosi, qualora dallo stesso si evinca che non si tratta di malattia di carattere psico-fisico che potrebbe avere una ripercussione sull'idoneità, anche temporanea, allo svolgimento del servizio;

tutto ciò premesso,

OSSERVATO CHE

- il D.P.R. 266/1987 legittima la presentazione di certificati sanitari con la sola indicazione della diagnosi, senza nessuna ulteriore specificazione sullo stato di salute del personale;
- in virtù del generale principio, di carattere costituzionale, della gerarchia delle fonti, il divieto sancito dall'articolo 43 del D.P.R. 266/1987 non può essere "superato" né modificato o abrogato ovvero interpretato in maniera atipica da un Decreto ministeriale, bensì esclusivamente da una fonte regolamentare di pari rango o da una atto avente valore di legge;
- l'art. 129 del D.Lgs. n. 443/92 disciplina la potestà dell'Amministrazione di accertare l'idoneità psico-fisica del personale al servizio del ruolo di appartenenza, senza affrontare, però, lo specifico obbligo della produzione dei certificati medici nell'ipotesi di congedo per malattia;
- il D.M. 12 dicembre 2006 n. 306, si limita a individuare le cautele necessarie a tutelare la riservatezza dei dati sensibili legittimamente acquisiti in base a specifiche disposizioni;
- l'Autorità, con nota n. 17756/52419 del 25 ottobre 2007, ha ritenuto legittimo il trattamento da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del certificato medico dal quale risulti sia la diagnosi che la prognosi: ciò a causa di specifica norma (art. 61 del d.P.R. n. 782/1986, equi ordinata all'articolo 43 del D.P.R. 266/1987), che non sussiste per il Corpo di Polizia Penitenziaria;

CHIEDE

al Garante della privacy di accertare, in maniera definitiva, la sussistenza o meno del dovere del personale di consegnare alle Direzioni di dipendenza i certificati medici con le modalità indicate nella nota prot. 049802 del 20 novembre 2007 e, nell'ipotesi di non corrispondenza di tali procedure ai principi dell'ordinamento, di adottare le misure idonee ad impedirne il trattamento e/o promuovere eventuali soluzioni di carattere normativo.

Con osservanza

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dott. Donato CAPECE)





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. 049802

Roma, 20 NOV. 2007

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
SEDE

Oggetto: Infermità e diagnosi

In riferimento alla nota n. 8815/ml del 29 ottobre 2007 con cui si chiede che venga valutata l'opportunità di elaborare una lettera circolare che regolamenti la materia della Privacy in relazione alle certificazioni sanitarie, al fine di garantire la riservatezza della diagnosi prevedendo che la certificazione medica sia portata a conoscenza dell'Amministrazione nella sola parte che indica la prognosi, si espongono le seguenti considerazioni.

Il tema in oggetto è stato affrontato nella lettera circolare n. GDAP 0181442 del 7 giugno 2007 la quale spiega che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, primo e secondo comma, del d. lgs. n. 196 del 2003, i dati afferenti allo stato di salute possono essere oggetto di legittimo trattamento da parte del soggetto pubblico laddove il bilanciamento tra i valori costituzionali viene risolto con la prevalenza dell'interesse pubblico su quello individuale alla riservatezza.

Ne consegue che non può essere negato un interesse giuridicamente rilevante dell'Amministrazione Penitenziaria a conoscere l'insorgenza di quelle patologie che possono incidere negativamente sull'idoneità al servizio del personale di Polizia Penitenziaria.

In tal senso si esprime l'articolo 129 del d.lgs 444/92 che prevede che l'Amministrazione possa disporre anche d'ufficio gli accertamenti sull'idoneità psico-fisica



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e della Formazione

del dipendente in presenza di patologie dirette ad incidere negativamente sulla regolarità del servizio.

Il trattamento dei dati relativi alla salute da parte dei soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, che ne specifichi il tipo di trattamento e le operazioni eseguibili, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento di settore.

Nel caso della Amministrazione Penitenziaria con il Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2006 n. 306 è stato emanato il regolamento attraverso il quale, in applicazione al Codice sulla Privacy, si definiscono i principi e le modalità attraverso le quali è consentito il trattamento dei dati sensibili nonché le operazioni eseguibili e i tipi di dati che possono essere trattati.

In questa direzione, si è pronunciata più volte l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali la quale, recentemente, nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" chiarisce che le certificazioni sanitarie devono indicare sia la prognosi che la diagnosi laddove siano vigenti speciali disposizioni di natura normativa che lo consentano per specifiche figure professionali.

Tra queste, non vi è dubbio che siano compresi gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, avuto riguardo alla particolare funzione esercitata e ai delicati compiti loro assegnati, per i quali è in vigore la normativa speciale di cui all'art. 129 del d.lgs. 444/92.

E' chiaro che il trattamento del dato sensibile deve avvenire nell'assoluto rispetto dei valori costituzionali attinenti alla sfera dell'individuo.

In tale ottica, la lettera circolare prevede intense ed adeguate procedure di protezione volte a garantire la riservatezza del dato relativo allo stato psico-fisico del lavoratore.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e della Formazione

In conclusione, alla luce di queste considerazioni, atteso che è da ritenersi prevalente l'interesse pubblico della Amministrazione Penitenziaria a conoscere lo stato di salute psico-fisica del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, si ribadisce quanto previsto dalla lettera circolare del 7 giugno 2007 che, in modo perfettamente coerente con l'impianto normativo relativo alla tutela dei dati sensibili, ritiene legittima, purchè nel rispetto di tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza del lavoratore, la procedura di acquisizione del certificato di malattia comprensivo della diagnosi.

Inoltre, a conferma dell'attenzione rivolta a garantire la riservatezza del lavoratore, la circolare prevede che sia ugualmente legittima la procedura di acquisizione dei certificati sanitari privi dell'indicazione della diagnosi, qualora dallo stesso certificato si evinca che non si tratta di malattia di carattere psico-fisico, che potrebbe avere una ripercussione sull'idoneità anche temporanea allo svolgimento del servizio.

Infine, in riferimento alla nota n. 17543/53266 del 23.10.2007 con la quale il Garante ritiene applicabile anche al personale del Corpo l'art. 43 del D.P.R. n. 266 del 1987 che, in relazione al comparto dei Ministeri, stabilisce che nella certificazione medica venga indicata solo la prognosi, si rende necessario sottolineare che la posizione del Garante si presta ad interpretazioni conformi a quelle già fornite con la lettera circolare, in quanto dalla stessa nota si evince il suo carattere residuale laddove emerge che il Garante non è a conoscenza del fatto che per la Polizia Penitenziaria sono vigenti specifiche disposizioni normative di settore (d.lgs. 444/92, Decreto Ministeriale 306/06).

Il Direttore Generale
Dott. Massimo De Pascalis